

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 febbraio 2001.**

Bono, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, La Russa, Labate, Landolfi, Leone, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acierno, Angelini, Bono, Bordon, Bova, Bressa, Camoirano, Cardinale, Carli, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Gatto, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, La Russa, Labate, Landolfi, Leone, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molinari, Morgando, Mussi, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Romano Carratelli, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Vendola, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MASELLI: « Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro identità culturale » (7610).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge
costituzionale.**

In data 13 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

FIORI: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori » (7611).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 13 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4959. — Senatori BISCARDI ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Ac-

cademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (7609).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

PAISSAN: «Agevolazioni fiscali per la tutela del patrimonio boschivo» (7531) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

S. 4959. — Senatori BISCARDI ed altri: «Modificazioni alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"» (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (7609) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

LODDO: «Disposizioni per il completamento del trasferimento degli abitati dei paesi di Gairo ed Osini e per il recupero degli antichi abitati» (7526) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RABBITO: «Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna per la tutela

del lago di Pergusa» (7601) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Cultura):

BONO: «Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap» (7541) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 26 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti atti dell'Unione europea, che sono deferiti, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

COM (2000) 757 definitivo — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione (doc. 11529/00) (*alla I Commissione*);

COM (2000) 578 definitivo, 2000/238 (CNS) — Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sanitarie per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (doc. 11622/00) (*alla I Commissione*);

COM (2000) 755 definitivo — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo» (doc. 13119/00) (*alla I Commissione*);

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria (doc. 13348/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (doc. 13464/00) (*alla II Commissione*);

COM (2000) 746 definitivo — Comunicazione della Commissione in merito alla costituzione di Euro Just (doc. 13847/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa dei Governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (doc. 13986/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (doc. 14007/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (doc. 14008/00) (*alla II Commissione*);

COM (2000) 782 definitivo — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di « Libertà, Sicurezza e Giustizia » nell'Unione europea (II semestre 2000) (doc. 14402/00) (*alle Commissioni I e II*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che

modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (doc. 14084/00) (*alla I Commissione*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'adeguamento degli stipendi base e della indennità, applicabili al personale dell'Europol (doc. 14085/00) (*alla I Commissione*);

COM (2000) 786 definitivo — Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (*Hippocrates*) (*alla II Commissione*);

COM (2000) 828 definitivo — 2000/339, 2000/340; 2000/341 (CNS) — Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (GROTIUS II generale e penale); Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri dell'Unione europea (OISIN II); Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP II) (doc. 14740/00) (*alla II Commissione*).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Mi-

nistero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 12 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione — riferita all'anno 2000 — sullo stato di attuazione della citata legge n. 285 recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », redatta sulla base delle relazioni annuali presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (doc. CLXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 13 febbraio 2001, ha trasmesso il programma triennale 1998-2000 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, approvato dal ministro stesso con decreto del 27 dicembre 2000, n. 1721.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4408. — ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (7532) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 2028-2726-3400-4333-6506-6645-6746-6815-6826)

(A.C. 7532 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Servizio civile rappresenta non solo un importante bacino di risorse umane per le attività istituzionali degli enti locali ma anche la possibilità per i giovani di acquisire professionalità utili per un successivo inserimento nel mondo del lavoro;

impegna il Governo

ad estendere le disposizioni contenute nel presente provvedimento concernenti le richieste di assegnazione di obiettori di coscienza ai comuni, a tutti gli enti locali.

9/7532/1. Luciano Dussin, Stucchi, Fontan.

La Camera,

considerate le finalità che si prefigge il disegno di legge n. 7532 sull'istituzione del servizio civile nazionale;

impegna il Governo

ad includere tra i diversi settori dove i giovani possono espletare il servizio civile anche le associazioni turistiche che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3.

9/7532/2. Bergamo.

La Camera,

premesso che:

l'ufficio nazionale Servizio civile per i giovani che fanno domanda di ser-

vizio civile dopo il primo gennaio 2000 applica le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 che riduce a nove mesi dalla domanda la durata del procedimento per l'assegnazione dell'obiettore di coscienza al servizio civile. Stesso trattamento non è riservato ai giovani che hanno presentato domanda prima del 2000;

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative al fine di risolvere la situazione di disparità venutasi a creare.

9/7532/3. Caparini, Fontan, Calderoli, Faustinelli.

La Camera,

tenuto conto della fondamentale importanza della approvazione delle « disposizioni relative alla istituzione del Servizio civile nazionale »;

rilevata tuttavia la disparità di tempi di attesa che si è determinata tra i giovani che hanno presentato la domanda di ammissione al servizio civile nel 1999 e i giovani che l'hanno presentata nel 2000;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa per superare tale disparità di trattamento e garantire l'accettazione della domanda in tempi ragionevoli.

9/7532/4. Boato, Soro, Lucà, Moroni, Crema, Nardini.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4816-B)

(A.C. 4816 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: determinati livelli di.

***1. 1.** Stradella, Radice.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: determinati livelli di.

***1. 2.** Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli effetti a aggiungere le seguenti: breve, medio e.

1. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli effetti a aggiungere le seguenti: medio e.

1. 4. Stradella, Radice.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in applicazione del principio fino alla fine della lettera.

1. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: minimizzare con la seguente: ridurre.

1. 6. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: gli impianti con le seguenti: gli impianti e le apparecchiature.

2. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 3, dopo le parole: servizio espletato aggiungere le seguenti: quando questo sia esercitato con valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non ecceda il 30 per cento dei valori massimi stabiliti dalla legge.

2. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magne-

tici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immisione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immisione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli *standard* urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

e) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera *f)* e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

3. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e

dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine.

3. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) obiettivo di qualità: sono le azioni concordate tra Stato, Enti locali ed operatori, finalizzate alla ricerca, allo sviluppo ed all'utilizzo di tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti, atte a consentire la riduzione, nel medio e lungo periodo, dell'impatto ambientale e della esposizione della popolazione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, nonché il perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998.

3. 3. Radice, Stradella.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

3. 4. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire le parole: secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con le seguenti: e dalle regioni.

3. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire le parole: secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con le seguenti: e dalle regioni attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili.

3. 6. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire la parola: minimizzazione con la seguente: riduzione.

3. 7. Stradella, Radice.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: fisso con le seguenti: fisso o mobile.

3. 8. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Funzioni dello Stato).

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e

delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, e di lire 5.000

milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Funzioni dello Stato).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in considerazione del premimente *fino alla fine della lettera.*

4. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: annualmente, *con le seguenti:* con apposita relazione annuale.

4. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: assicurando l'annuale pubblicità dei risultati conseguiti.

4. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità.

4. 4. Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 3.

4. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Sopprimere il comma 5.

4. 6. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 5, sostituire la parola: adeguano *con la seguente:* coordinano.

4. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: limitatamente *fino a:* numero 2).

4. 8. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale

ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza unificata.

5. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e paesaggistici con le seguenti: , paesaggistici ed architettonici.

5. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

5. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

(A.C. 4816 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'am-

biente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisporre una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dai componenti il Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 6, sostituire le parole: nelle diverse materie con le seguenti: nella materia.

6. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

(A.C. 4816 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Catasto nazionale).

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Catasto nazionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.

7. 1. Stradella, Radice.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e) e f).

7. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 8)ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni).

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di ri-

spetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.